

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RG 3815-1/2024 Dott.ssa Roberta Rando

Udienza del 12 settembre 2024

Note di trattazione

Nell'interesse della sig.ra Calabrò Carmen Roberta, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Alessi giusto mandato in atti pec [avvalessi@pec.giuffre.it](mailto:avvalessi@pec.giuffre.it)

Contro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA (C.F.: 01982940833), in persona del Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Bartorilla, rappresentata e difesa dall'Avv. Melinda Calandra Checco, del Foro di Messina, C.F. CLN MND 76L43 H792R, PEC: [avvmelindacalandrachecco@puntopec.it](mailto:avvmelindacalandrachecco@puntopec.it), fax 0942615846), con studio legale in Giardini Naxos, Via dei sei Mulini, n. 22

-----0o0-----

Richiamato quanto esposto nei precedenti atti di causa, visto il provvedimento di data 01\08\2024 si osserva quanto segue:

- controparte persiste nel sollevare la questione di giurisdizione del GO in favore del GA. si ribadisce quanto già dedotto alla luce dell'art. 19 comma IV ^ del d. lgs 175/2016 che devolve al giudice ordinario tutte le questioni inerenti il reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica nella quale rientra a pieno titolo la ASM Taormina.
- Sul mancato scorrimento della graduatoria.

Controparte da atto e conferma che in data 29\06\2024 è stata approvata la delibera relativa al fabbisogno del personale per il triennio 2023\2025 e relativo piano occupazionale.



Inoltre la procedura concorsuale ( ndr si legge espressamente ) avrebbe contribuito ad eliminare il precariato permettendo così una maggiore continuità e stabilità della attività aziendali .

Di fatto tale disposizione di principio è stata totalmente disattesa avendo attingo alle esigenze transitorie e straordinarie attraverso lavoratori somministrati .

La circostanza è confermata dalla parte odierna resistente che ritiene di avere operato conformemente all'atto di indirizzo politico della Giunta Municipale del Comune di Taormina che è di tutt'altro tenore a par lettura dell'atto dispositivo.

La Giunta Comunale nella seduta del 08\05\2024, a concorso per gli ausiliari del traffico concluso, ha proceduto alla approvazione della proposta del Comandante del corpo di Polizia Locale dott. Lo Presti - oggi esautorato dall'incarico come apparso su tutti i media e la carta stampata - favorevole alla implementazione del personale in servizio con ulteriori 18 unità anche appartenenti alla categoria degli ausiliari del traffico mediante <<istituzione di un terzo turno e dunque sulle necessità di avvalersi di nuovo personale avente le competenze di cui all'art. 126 bis del codice della strada e che dunque non potendo procedere al momento a nuove assunzioni a tempo indeterminato, intendeva fare fronte alla necessità di potenziare il servizio di polizia locale mediante il ricorso agli operatori della mobilità urbana dipendenti da ASM TAORMINA . >>

LA ASM disattendendo l'atto di indirizzo della giunta municipale del Comune di Taormina approva nella seduta del 29\06\2024 la proposta del direttore generale ff. che prevede di assumere 15 ausiliari del traffico a supporto della polizia locale e su richiesta della amministrazione comunale.



Disattendendo però l'atto di indirizzo politico dell'organo di governo dell'ente locale , la delibera di approvazione di ASM dice esattamente cose diverse e soprattutto non dice che i costi sarebbero ( rectius) saranno totalmente rimborsati ad ASM da parte del Comune di Taormina.

Circostanza questa affermata dalla stessa parte odierna resistente e neppure contestata .

La ASM Taormina anziché avviare al lavoro gli idonei del concorso per ausiliari del traffico , conferisce un appalto di oltre 100 mila euro, ( atti rilevabili via internet dal sito della ASM ) alla società TEMPORARY spa incaricandola di reperire risorse umane somministrate da avviare al lavoro di ausiliari del traffico mediante selezione pubblica sul sito internet della Temporary .

Le superiori circostanze non sono state disattese da controparte ma solo confermate ; è certo ovviamente che nelle more dello svolgimento del presente giudizio il personale è stato formato anche se a stagione ampiamente avviata essendo i decreti sindacali del mese di agosto\2024 .

Ma è singolare e ciò avvalora ancora di più la tesi della deducente l'affermazione che anziché fare scorrere la graduatoria degli idonei al concorso per ausiliaria del traffico , si sia preferito attingere dalla graduatoria degli idonei del concorso per autisti di linea indifferentemente se per sei o tre mesi ! mentre per il resto sono stati avviati lavoratori somministrati .

Non rileva alcuna discrezionalità tecnica in favore dell'operato dell'ASM ne tanto meno ragioni di stagionalità o di maggiore carico di lavoro .

La mansione che svolgono i lavoratori somministrati avrebbe potuto essere espletata dagli idonei del concorso anche con altre forme assunzionali come il rapporto part time verticale su frazione di anno solare ; soluzione questa che



avrebbe trovato favorevole accoglimento da parte degli interessati come la ricorrente che è rimasta inoccupata e priva di garanzie per il proprio futuro lavorativo.

Sarebbe stato logico e secondo legge procedere con lo scorrimento della graduatoria del concorso per ausiliari del traffico e dunque con l'assunzione della ricorrente che è la prima tra gli idonei ma in particolare per essere la stessa già formata nello svolgimento delle mansioni avendo prestato servizio in precedenza con la medesima mansione e per la stessa partecipata !

Ricapitolando , secondo la difesa avversaria **per gli ausiliari del traffico** vale la disposizione normativa recente del blocco dello scorrimento delle graduatorie in favore delle assunzioni giovanili ; **per gli autisti** vale la regola esattamente opposta giusto giudizio pendente sub. R.g. 3863\2024 Trib. Lav. Giudice unico dott.ssa Bonanzinga e dove la graduatoria degli idonei è in corso di scorrimento .

***Perché dunque non stipulare con la stessa ricorrente un contratto di lavoro a tempo determinato o un part time verticale avviandola al lavoro anziché lasciarla inoccupata e, soprattutto, immediatamente disponibile alle mansioni avendo maturato competenze e funzioni nel ruolo di ausiliaria ?***

Controparte afferma che l'amministrazione resistente aveva l'obbligo di sospendere i provvedimenti di assunzione ex lege 112\2023 .

Controparte travisa e falsamente applica il disposto legislativo sui contratti di apprendistato e formazione lavoro dimenticando la modifica delle norme sulla limitazione dello scorrimento graduatorie (Art. 28-ter, commi 1 e 2)

La norma, introdotta , modificando il d.l. 44/2023 convertito nella L.74/2023 riguarda le graduatorie concorsuali.



Grazie ad essa si superano gran parte delle difficoltà derivanti dalla norma, introdotta dal citato d.l. 44/2023, che ha limitato la possibilità di scorrimento delle graduatorie al solo 20% dei posti messi a concorso. In particolare, con la modifica approvata, il limite del 20% non si applica tra le ipotesi contemplate - a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;

La ricorrente data la posizione in graduatoria non avrebbe avuto alcun pregiudizio neppure dalla limitazione percentuale del 20 % !

Riguardo alla decorrenza temporale, il comma 2 del presente articolo 28-ter specifica che i limiti, numerico e di scorrimento, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione .

Di conseguenza, per tutte le fattispecie individuate con le modifiche introdotte in sede di conversione, l'utilizzo delle graduatorie concorsuali non subisce limitazioni numeriche: sarà pertanto possibile utilizzarle, anche mediante convenzionamento tra enti, non solo in caso di rinuncia all'assunzione dei vincitori di concorso o in caso di dimissioni intervenute entro 6 mesi dall'assunzione, ma per tutte le esigenze assunzionali che si manifestano durante la vigenza delle graduatorie medesime.( due anni )

Relativamente alla censura sulla violazione del Dpr 487 e successivo Dpr 82\2023 sulla precedenza al più giovane anagraficamente .

E' possibile prevedere deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.



Si tratta comunque di una facoltà da esercitare con particolare attenzione e in relazione a limitate e motivate casistiche.

Nulla sul punto viene giustificato relativamente alla scelta del più anziano rispetto a quello più giovane .

Sul punto le decisioni di merito edite dall'adito Magistrato militano per l'accoglimento della tesi della preferenza al più giovane e non al più anziano ( cfr....omissis c\Messinaservizi spa ) .

### **Sulla tutela cautelare**

È indubbio che l'amministrazione abbia necessità assunzionale del profilo di ausiliario del traffico ; addirittura la proposta iniziale era di 18 unità approvata dalla Giunta Municipale;

E' indubbio che la ricorrente è in possesso dei requisiti previsti per essere chiamata a svolgere attività lavorativa immediatamente anche a tempo determinato avuto riguardo alla circostanza che la stessa è inoccupata e già formata per il servizio che va ad assumere ;

Ha subito la diretta lesione del proprio diritto nel momento in cui sono stati avviati i lavoratori interinali e la mancanza di volontà di fare scorrere la graduatoria tra gli idonei da parte di ASM ; ciò a tacere del fatto che il rilievo sulla precedenza dei più giovani non ha trovato riscontro alcuno data la diffida inoltrata subito dopo l'approvazione della graduatoria che la vedeva retrocessa al 10 ^ posto .

Logico dunque agire in giudizio nel momento in cui si concretizza con obiettività ed evidenza il pericolo che la mancanza di scorrimento della graduatoria e l'assunzione di personale in apprendistato e a somministrazione possa vanificare il tempo di validità della graduatoria ed essere definitivamente esclusa dal diritto alla assunzione che rivendica anche se allo



stato a tempo determinato ma pur sempre appetibile stante la condizione di innocupata .

Relativamente alla contestazione di controparte circa l'inammissibilità della richiesta di assunzione degli informatori e della stessa produzione documentale e ciò anche a condizione di reciprocità avendo controparte depositato i provvedimenti sindacali per le funzioni assegnate agli interinali che sono a sua volta somministrati dalla società Temporary alla ASM mentre le funzioni di incaricato di pubblico servizio sono assegnate con provvedimento sindacale !! la stessa appare privo di pregio sul piano processuale

Ma va precisato che comunque si tratta della fase cautelare e dove le richieste formulate si sono rese necessarie alla luce delle difese svolte dalla controparte .

La richiesta di informazioni presso le sigle sindacali ai sensi dell'art. 425 cpc regola l'ipotesi in cui su istanza di parte vengono richieste informazioni alle associazioni sindacali . Tali informazioni non vengono considerate dei veri e propri mezzi di prova bensì degli strumenti processuali utili affinché il Giudice possa acquisire degli strumenti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto della controversia per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale e per la determinazione dell'oggetto dibattuto. Pertanto assurgono ad argomenti di prova che il Giudice può liberamente valutare ai fini del proprio convincimento .

Si insiste nelle rassegnate conclusioni evidenziando per le ragioni tutte esposte la sussistenza del fumus e del periculum e conseguentemente si insiste per l'accoglimento della istanza cautelare della ricorrente con l'accertamento della sua posizione in graduatoria al 5 ^ posto e dunque quale avviabile al lavoro



rispetto al limite assunzionale di n. 6 unità di ausiliari del traffico di cui al bandito concorso e fermo restando il diverso maggiore fabbisogno del modello del personale che dovrebbe essere di n. 18 unità come stabilito dal Comandante Lo Presti della Polizia Municipale il cui giudizio è stato condiviso dalla Giunta Municipale del Comune di Taormina ;

In uno all'accoglimento delle ulteriori istanze e richieste ivi comprese le richieste istruttorie dedotte ed articolate ove del caso ritenute utili e dirimenti .

Messina li 06 settembre 2024

Avv. Filippo Alessi

